



Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

D.L. 3/2023 / A.C. 930

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	930
D.L.	3/2023
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	23
testo originario:	6
testo approvato dal Senato:	23
Date:	
emanazione:	11 gennaio 2023
pubblicazione in G.U.:	11 gennaio 2023
presentazione:	11 gennaio 2023
assegnazione:	12 gennaio 2023
scadenza:	12 marzo 2023
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; originariamente composto di 6 articoli suddivisi in 10 commi, dopo l'esame presso il Senato consta di **24 articoli** suddivisi in **39 commi**.

L'**articolo 1**, al fine di semplificare la ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, stabilisce che **le disposizioni speciali dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove di maggiore favore**, si applichino anche **alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici** per gli interventi di **ricostruzione nei comuni** interessati dagli **eventi sismici di aprile 2009 nella regione Abruzzo** e, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame del provvedimento, **dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)**.

Il **comma 1-bis**, introdotto dal Senato, interviene sul contributo disposto, per le abitazioni private, anche con un solo proprietario, non adibite ad abitazione principale, distrutte o danneggiate dal sisma, per la riparazione e per il miglioramento sismico degli immobili dei centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere del sisma del 2009. Si specifica ora che la limitazione rispetto alla fruizione del contributo riguarda solo lo stesso immobile (che non risultasse già oggetto di altri contributi alla data del 2015) la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, ma purché documentata con scheda di valutazione dell'agibilità e del danno nell'emergenza sismica (AeDES), non garantisca la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati.

L'**articolo 1-bis**, introdotto in sede referente, estende anche alle **amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017**, la possibilità di **riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente**, come già stabilito a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo. Tale

riserva di posti prevista a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma viene estesa anche alle parti di unioni civili.

L'articolo 2 disciplina **l'esercizio dei poteri sostitutivi statali** limitatamente agli **interventi da realizzare nelle aree del terremoto del 2016** relativamente a quegli interventi che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione agli investimenti di cui [all'articolo 1, comma 2, lettera b\), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59](#). L'articolo in questione, inoltre, disciplina **la nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione delle aree del centro Italia** interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 3, mediante una **norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo**, specifica che **la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine** presso i due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009 - **Ufficio speciale per la città dell'Aquila e Ufficio speciale per i comuni del cratere** - concerne anche **i titolari dei medesimi due Uffici, nel rispetto, per i medesimi due incarichi, di un limite di durata complessiva**, pari a cinque anni nella riformulazione operata **in sede referente**. Il successivo **comma 2** - **oggetto in sede referente** di una correzione formale - **proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023** la possibilità di durata - anche mediante rinnovo - **dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere di una serie di eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, ivi compresi** i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario (per la ricostruzione nei territori in oggetto) mediante convenzioni con società a controllo pubblico. Il **comma 2-bis** - **inserito in sede referente** - **modifica la disciplina sulla stabilizzazione del personale** che svolga o abbia svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e unioni di comuni rientranti in uno dei crateri dei suddetti **eventi sismici** del 2009 e del 2016-2017 e degli **eventi sismici** del 2002 (riguardanti in via principale la provincia di Campobasso) e del 2012 (riguardanti la "Pianura Padana emiliana" e altri territori) o presso gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel suddetto cratere del 2016-2017, ovvero - in base all'estensione posta dalle novelle - presso la regione. La novella modifica sia la disciplina della possibilità di assunzione diretta sia la disciplina della quota di riserva nei concorsi pubblici; le modifiche concernono anche i relativi requisiti e introducono una deroga alla dotazione organica per i suddetti Enti parco nazionali.

L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, modifica **l'articolo 4, comma 3** del [decreto legge n. 189 del 2016](#), **estendendo le risorse finanziarie della contabilità speciale** aperta presso la tesoreria statale, in capo al Commissario straordinario, **sia alla ricostruzione che alla ripresa economica** delle aree terremotate. Le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, allo scopo finalizzate.

L'articolo 3-ter, introdotto dal Senato, prevede che, al fine di far fronte alle **difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA** per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo, per la ricostruzione o riparazione degli **edifici danneggiati dal sisma del 2016 e afferenti all'attività di impresa**, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare **anticipazioni** a valere sulla contabilità speciale a esso intestata. L'articolo rinvia, inoltre, alle ordinanze del Commissario straordinario per l'individuazione delle **modalità e delle condizioni per la concessione** delle anticipazioni suddette, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché per la **disciplina per il recupero** delle somme anticipate.

L'articolo 3-quater, introdotto in sede referente al Senato, prevede che gli **immobili danneggiati dal sisma del 2016 con danni lievi** possano beneficiare di un contributo pari al 100 per cento anche per il **costo** degli interventi di **adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio** e di **eliminazione delle barriere architettoniche**, costi che potranno essere riconosciuti nell'ambito dei **contributi** concessi dalla data di **entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto. Viene altresì estesa la platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, in relazione a determinate categorie di immobili, ai **familiari** muniti di **atto di delega** del proprietario **appositamente autenticato**. Infine, viene disposto che le **varianti**, rese necessarie nel corso dell'esecuzione di lavori per danni lievi, siano ammesse nei **limiti del contributo concedibile**.

L'articolo 3-quinquies, introdotto in sede referente al Senato, al **comma 1** prevede che ai fini del calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici i **computi metrici estimativi** possano essere redatti non solo sulla base del prezzario unico interregionale ma, in via alternativa, anche sulla base dei vigenti **prezzari regionali** di riferimento. Il **comma 2** introduce **un ulteriore articolo 20-bis.1** al decreto-legge n. 189 del 2016, dedicato

ad ulteriori misure per il **potenziamento** degli **investimenti** previsti **a favore delle imprese** situate nelle aree colpite dagli eventi sismici.

L'**articolo 3-sexies, introdotto dal Senato**, modifica i termini di cui [all'articolo 10, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016](#), per l'**ammissione ai contributi per la ricostruzione** nei territori colpiti dal sisma del 2016 con particolare riguardo ai ruderi e agli edifici collabenti.

L'**articolo 3-septies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, modifica in parte, intervenendo sul testo [dell'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016](#), la disciplina degli interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione degli aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016.

L'**articolo 3-octies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, modifica [l'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016](#), prevedendo l'autorizzazione degli interventi di **ricostruzione di edifici privati** in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, **realizzati con SCIA edilizia, nei comuni**, indicati dall'**articolo 1, commi 1 e 2**, del medesimo D.L. 189/2016, delle **Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli eventi sismici verificatisi 24 agosto 2016, nonché per quegli immobili nei comuni, **diversi da quelli indicati**, che dimostrino il **nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici**.

L'**articolo 3-novies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, proroga all'**anno scolastico 2028/2029** la facoltà (già accordata, da ultimo, dal decreto-legge n. 198 del 2022, sino all'anno scolastico 2023/2024) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di **derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe** previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal [DPR 81/2009](#), con riferimento alle **istituzioni scolastiche ed educative** situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle **regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia**.

L'**articolo 3-decies**, introdotto in sede referente, **autorizza i Comuni** di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno **dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere a tempo indeterminato il personale** in servizio presso i medesimi comuni, assunto **a tempo determinato** per lo svolgimento di attività di ricostruzione. Ai fini di tali assunzioni, che avvengono secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di stabilizzazione del personale precario delle P.A., **viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale** il dipendente a tempo determinato **deve maturare almeno tre anni di servizio**, anche non continuativi, **negli ultimi otto anni**, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

L'**articolo 3-undecies** rinvia a un **decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita la Conferenza Stato-città e autonomie**, da adottare entro il 31 marzo 2023, per la definizione dei **criteri e delle modalità di erogazione delle somme** spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno per assicurare il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nell'isola di Ischia nel novembre 2022.

L'**articolo 3-duodecies**, introdotto dal Senato, elimina la limitazione agli edifici "inagibili" o "parzialmente inagibili" in relazione all'applicazione delle misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in favore dei comuni della provincia di Campobasso e dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 2018, nonché dei comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri.

L'**articolo 3-terdecies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, proroga il termine del 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 per il **ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato** previsti [dall'articolo 1, comma 701, della legge n. 178 del 2020](#).

L'**articolo 4** destina la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2023 al finanziamento del **Fondo regionale di protezione civile**. I **commi 2-bis e 2-ter**, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, prevedono il rifinanziamento per gli anni 2023-2025 del **Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti**.

L'**articolo 5** stabilisce che gli interventi previsti per gli **eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche**, non siano più approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, consentendo in

tal modo l'avvio di questi interventi senza attendere l'emanazione del medesimo decreto. **Nel corso dell'esame in sede referente**, è stata soppressa per finalità di coordinamento normativo la norma contenuta nel D.L. 176/2022 che ha riprodotto le suddette modalità di approvazione dei relativi interventi.

L'**articolo 5-bis, introdotto in sede referente**, prevede l'applicazione dei **poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della L. 131/2003** nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni che non abbiano adottato o aggiornato il relativo **piano comunale di protezione civile**, in caso di accertata e perdurante inerzia.

L'**articolo 5-ter** dispone che, qualora i **Commissari delegati titolari di contabilità speciali** non producano la **rendicontazione** prevista dalla normativa vigente, a tale attività provvedono le **autorità autorizzate alla gestione** delle contabilità speciali individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

L'**articolo 5-quater, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, autorizza la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di **polizze assicurative** per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del **personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile** nonché dei componenti della "**Commissione grandi rischi**".

L'**articolo 5-quinquies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, prevede che il **personale del servizio di protezione civile assunto con contratto a tempo determinato**, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, che opera presso il centro funzionale decentrato della **regione Molise**, di cui alla nota del 4 settembre 2009, prot.n. DPC/PREN/56378, nonché presso la **sala operativa regionale**, è ammesso a **procedure straordinarie di stabilizzazione**, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della Regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5-sexies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, prevede che le **risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022** per il finanziamento degli interventi di protezione civile connessi ad **eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020**, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano incrementate di 42 milioni di euro e siano destinate anche alle ricognizioni dei fabbisogni relative agli eventi verificatisi nell'anno 2021 (sempre a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale).

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli per un totale di 10 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 24 articoli, per un totale di 39 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla **finalità unitaria** di disporre misure urgenti per le attività di ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016; a questa si aggiunge l'ulteriore finalità, pure enunciata nel preambolo e vertente su materia connessa, di rifinanziare il «Fondo regionale di protezione civile», di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), e di velocizzare l'impiego delle risorse stanziata per far fronte agli eventi alluvionali del settembre 2022 nella regione Marche; *al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a tali finalità della disposizione di cui all'articolo 3-duodecies che autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione di tutti gli investimenti per il dissesto idrogeologico compresi quelli finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).*

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 39 commi, 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura; in un altro caso previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 3, comma 1**, reca una norma di interpretazione autentica, e quindi retroattiva, dell'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di

lavoro a termine presso due uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009: l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere; la norma in esame specifica che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei suddetti rapporti concerne anche i titolari dei due Uffici, nel rispetto, per i medesimi due incarichi, di un limite di durata complessiva, pari a cinque anni nella riformulazione operata in sede referente; la norma di interpretazione autentica in esame specifica altresì che nel computo del limite di durata occorre tener conto di ogni proroga, disposta in via amministrativa, contrattuale o legislativa.

In proposito, si segnala inoltre che la **Corte costituzionale**, nella sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al Legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata".

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Con riferimento alla norma di interpretazione autentica di cui **all'articolo 3, comma 1**, già sopra richiamata, *si ricorda anche che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo.*

Senato:
Camera: n. 14
2 marzo 2023

Camera	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	 CD_legislazione
--------	---	--------------------------------------	---

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
NC0014